

Liquidazione dei patrimoni di

**Tribunale di Verona
Sezione II civile**

Il Giudice,

- a) vista la domanda di liquidazione dei rispettivi patrimoni ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 12.4.21 da _____ e la documentazione alla stessa allegata;
- b) vista la nota integrativa dei ricorrenti in data 10.5.21 (a seguito dei rilievi del Giudice in data 19.4.21);
- c) letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Angelo Verzè in data 12.4.21 (e la relativa integrazione depositata in data 10.5.21, a seguito dei rilievi del Giudice in data 10.4.21);
- d) rilevato che i ricorrenti _____ svolgono attività lavorativa dipendente, mentre la ricorrente _____ è studentessa universitaria. Tutti i ricorrenti, quindi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e sono quindi legittimati a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012
- e) rilevato che tutti ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi e comprovato documentalmente, non sono mai stati in precedenza ammessi ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- f) rilevato che tutti i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che:

Tenuto conto del fatto che i soli _____ sono percettori di un reddito da lavoro dipendente di modesto importo (euro 820,00 mensili il primo ed euro 1.300,00 mensili il secondo), mentre _____ è totalmente _____



priva di reddito (in quanto ancora studentessa universitaria) è del tutto evidente che i ricorrenti non sono in grado – ciascuno di essi – di far fronte agli ingenti debiti da cui sono gravati, versando – quindi – tutti in condizione di sovraindebitamento;

- g) rilevato che, come attestato anche dal gestore della crisi, l'incapacità di far fronte ai debiti deriva principalmente dalla sussistenza dell'ingente debito di euro 116.258,85 verso _____ gravante in solido su tutti i ricorrenti.

Pertanto, in ragione del fatto che tutti i ricorrenti fanno parte della stessa famiglia (padre e figli) e che l'indebitamento ha una origine almeno in parte comune, nella fattispecie – in applicazione analogica del disposto dell'art. 7bis legge 3/12 (che, a ben vedere, si riferisce alle diverse procedure del piano del consumatore e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) – deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni, ferma restando la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). La ritenuta sussistenza di una procedura familiare – inoltre – consente di ritenere sussistente la competenza a decidere sul ricorso dell'adito Tribunale non solo in relazione alla domanda di liquidazione presentata dai ricorrenti _____ (entrambi

residenti in comune compreso nel circondario del Tribunale di Verona), ma anche rispetto a quella di liquidazione del patrimonio di _____ residente in Milano. Invero, stante il disposto dell'art. 7bis, comma 4 legge 3/12 (secondo cui in caso di proposizione di distinti ricorsi, la competenza a decidere appartiene al giudice adito per primo), in caso di diversa residenza dei plurimi sovraindebitati appartenenti alla stessa famiglia non conviventi ma il cui sovraindebitamento abbia una origine comune (come nella fattispecie) deve ritenersi ben possibile presentare una unica istanza di liquidazione dinanzi ad uno qualsiasi dei giudici che, ai sensi dell'art. 14ter, c. 2 legge 3/12, sarebbero ordinariamente competenti a decidere sulla singola liquidazione. Nel caso di specie, quindi, il ricorso avrebbe potuto essere presentato indifferentemente dinanzi al Tribunale di Milano (residenza di _____) o di Verona (residenza di _____), sicché sussiste la competenza del Tribunale in concreto adito;

- h) rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi che – in modo distinto in relazione al singolo ricorrente sovraindebitato - contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

- i) rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti comuni a tutti e tre i ricorrenti o anche solo ad alcuni di essi; debiti di esclusiva pertinenza di ciascun ricorrente; debiti in solido con soggetti diversi) e patrimoniale (redditi di _____ beni mobili di _____) dei singoli ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;

- j) rilevato che sulla scorta di quanto si evidenzierà più avanti il solo _____ è titolare di beni (beni mobili per euro 200,00) o di crediti futuri (quota di reddito eccedente quanto necessario per il mantenimento familiare e quindi sottratto alla liquidazione), mentre lo stesso non può affermarsi per quanto attiene al ricorrente _____ (posto che questi non è proprietario di beni _____).



e l'intero reddito percepito deve essere destinato, almeno sino alla fine del 2021, al proprio mantenimento e quindi sottratto alla liquidazione) e alla ricorrente (la quale è totalmente priva di reddito e di beni di proprietà). Può tuttavia aprirsi la procedura di liquidazione del patrimonio non solo rispetto a ma anche rispetto a in ragione del fatto che un terzo soggetto (tale) si è obbligato (con scrittura privata in data 27.4.21, allegata alla integrazione del 10.5.21), subordinatamente all'apertura della procedura, a erogare a favore di tutti e tre i ricorrenti un finanziamento di complessivi euro 30.000,00, di cui euro 13.000,00 a favore di euro 13.000,00 a favore di ed euro 4.000,00 a favore di

Somma che è già stata messa a disposizione del gestore della crisi a mezzo di assegno circolare intestato a tutti e tre i ricorrenti. Il tutto con espressa pattuizione dell'obbligo di restituzione della somma in 10 anni a partire dall'anno successivo alla chiusura delle procedure di liquidazione e quindi con espressa postergazione dell'obbligo di restituzione rispetto alla soddisfazione dei crediti concorsuali dei singoli ricorrenti. Tale finanziamento, infatti, rispetto a ciascun ricorrente configura un credito futuro (nei confronti della

– già esistente nel proprio patrimonio e subordinato solo alla condizione di efficacia costituita dalla apertura della procedura – il cui corrispettivo egli mette a disposizione dei propri creditori. Per effetto della erogazione di tale finanziamento (e stante l'espressa previsione della postergazione rispetto alla soddisfazione dei creditori concorsuali), quindi, anche e

debbono ritenersi titolari di beni (credito futuro) da mettere a disposizione dei loro creditori concorsuali, il che consente di ritenere sussistenti anche rispetto ad essi i presupposti per l'apertura della liquidazione. Va poi evidenziato che essendo comunque prevista la restituzione delle somme date a prestito, l'erogazione non è neutra patrimonialmente e non può quindi essere qualificata quale vera e propria "finanza esterna" distribuibile liberamente dal liquidatore. L'importo erogato a ciascun ricorrente a titolo di finanziamento, quindi, dovrà essere ripartito dal liquidatore a favore dei soli creditori concorsuali di questi (posto che va rispettato il principio secondo cui le masse attive e passive debbono essere mantenute separate) e nel rigoroso rispetto dell'ordine delle prelazioni. Pertanto, come evidenziato nella integrazione al ricorso del 10.5.21 (e nella attestazione integrativa in pari data) i beni da destinare alla liquidazione (oltre ad eventuali sopravvenienze che dovessero emergere nel periodo di quattro anni di durata minima della procedura) saranno costituiti: a) per dalla quota di stipendio eccedente quanto necessario per il proprio mantenimento (come appresso specificata), dai beni mobili di proprietà e dalla somma di euro 13.000,00 ottenuta in finanziamento; b) quanto a dalla somma di euro 13.000,00 ottenuta in finanziamento e, a partire dal gennaio 2022, dalla quota di stipendio eccedente quanto necessario per il proprio mantenimento (come appresso specificata); c) quanto a dalla somma di euro 4.000,00 ottenuta in finanziamento. E tali attività dovranno essere ripartite e destinate alla soddisfazione dei creditori di ciascun ricorrente (oltre che di quelli comuni), nel rigoroso rispetto dell'ordine delle prelazioni;

- k) ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dai debitori in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda.
- l) ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni dei ricorrenti e che quale liquidatore



possa essere nominato lo stesso gestore della crisi avv. Angelo Verzi, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;

m) ritenuto opportuno precisare che con il presente provvedimento vengono aperte tre distinte procedure del patrimonio – una per ciascun ricorrente – sicché il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 14 sexies e seguenti: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle tre procedure), programmi di liquidazione, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle tre procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

n) rilevato che il G.E, all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi, con provvedimento in data 1.12.20 ha assegnato al creditore istant il credito corrispondente a 1/5 dello stipendio che il ricorrente percepisce per lo svolgimento di attività lavorativa a favore di

_____ a soddisfazione del credito (pari ad euro 3.630,00 complessivi) vantato dal _____ verso il _____ per prestazioni professionali (cure odontoiatriche).

Sempre il G.E, all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi, con provvedimento in data 17.12.18 ha assegnato al creditore istant il credito corrispondente a 1/5 dello stipendio che il ricorrente percepisce per lo svolgimento di attività lavorativa a favore di

_____ a soddisfazione del credito (attualmente pari ad euro 116.258,85) vantato dal _____ verso il _____ (nonché anche verso gli altri ricorrenti) per l'accollo dei debiti già gravanti su

Ebbene per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro _____ dette trattenute non dovranno più essere

operate e i relativi importi (nei limiti che saranno appresso specificati) andranno ad integrare la provvista a disposizione del liquidatore per provvedere alla soddisfazione dei creditori (ivi compresi _____ e

_____), nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Infatti, pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra la liquidazione del patrimonio e la assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva già conclusa, va tuttavia considerato che quella di liquidazione del patrimonio è comunque una procedura concorsuale (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale *"sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"*), quanto alle conseguenze del fallimento del debitore rispetto agli effetti dell'assegnazione del credito all'esito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente, ha più volte affermato il condivisibile principio secondo cui il pagamento del terzo *debitor debitoris*, eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, perché eseguito con somme del debitore e di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l'antiorità dell'assegnazione del credito (cfr. Cass. 1611/00; Cass.6737/05; Cass. 463/06; Cass. 18714/07; Cass.5994/11;



Cass. civ. 7508/ 11; Cass.1227/16; Cass. 19947/17). Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenti in caso di procedura di liquidazione del patrimonio. D'altra parte, va considerato che la legge 3/12, proprio al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di porre rimedio alla propria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia. Significativamente nessun divieto di falcidia viene previsto rispetto ai crediti chirografari in relazione ai quali il creditore abbia ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione di crediti futuri del debitore verso un terzo, sicché aderendo alla opposta tesi, secondo cui gli stessi dovrebbero sempre e comunque essere soddisfatti per intero mediante la prosecuzione della trattenuta stipendiale, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via interpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento dei creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma;

- o) ritenuto che debba poi essere emesso, in generale, il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 rispetto ad ogni altra iniziativa esecutiva, cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare i patrimoni oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverranno definitivi i futuri provvedimenti di chiusura delle procedure ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.17 est Macripò);
- p) rilevato che come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente è percettore di redditi da lavoro dipendente per circa euro 820,00 netti mensili (senza considerare il pignoramento di 1/5 che cesserà con l'apertura della procedura).

Il ricorrente convive con la compagna disoccupata (ma proprietaria dell'abitazione di residenza della coppia) e deve far fronte anche alle spese di mantenimento della figlia (come detto studentessa universitaria). E' perciò del tutto evidente che, attualmente, l'intera somma di euro 820,00 mensili è necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia, sicché non può essere compresa – neppure in parte – nei beni oggetto della liquidazione. Nella integrazione in data 10.5.21 il ricorrente ha precisato che entro la fine dell'anno 2021 la figlia conseguirà la laurea e, quindi, verrà meno l'esborso mensile relativo a metà della retta universitaria (euro 137,50) e al canone di locazione dell'appartamento di Milano (euro 337,79). Lo stesso ricorrente, quindi, ha riconosciuto che a partire da gennaio 2022 potrà mettere a disposizione dei creditori la somma di euro 100,00 mensili. Pertanto, il reddito sottratto dalla liquidazione e che potrà trattenere per sé va quantificato in euro 820,00 mensili sino al dicembre



2021 ed in euro 720,00 mensili a partire dal gennaio 2022, con obbligo di messa a disposizione del liquidatore della differenza rispetto al reddito mensile effettivamente percepito;

- q) rilevato che come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente _____ è percettore di redditi da lavoro dipendente per circa euro 1.300,00 netti mensili (senza considerare il pignoramento di 1/5 che cesserà con l'apertura della procedura).

Il ricorrente convive con la moglie _____ con la figlia minorenni della coppia e con la figlia maggiorenne della moglie, in abitazione di proprietà della moglie e contribuisce (unitamente al padre) alle spese universitarie della sorella _____

La moglie del ricorrente è titolare di un reddito di euro 1.100,00 mensili e percepisce anche gli assegni familiari per euro 400,00 mensili. Le entrate mensili a disposizione del nucleo familiare sono quindi pari ad euro 2.800,00.

_____ però, deve sostenere esborsi mensili per complessivi euro 1.111,00 per far fronte alle rate dei mutui gravanti sull'abitazione di proprietà, ad un finanziamento ed al mantenimento della figlia maggiorenne. La stessa, quindi, può contribuire al mantenimento familiare solo per importo pari a circa 400,00 mensili, gravando tutte le residue spese sul marito

Come documentato dal ricorrente e verificato dal gestore della crisi le spese per il mantenimento della famiglia assommano ad euro 1.385,00, sicché detratta la contribuzione di euro 400,00 di _____ deve

necessariamente destinare al mantenimento familiare un importo pari ad euro 1.000,00 mensili circa, residuando quindi una disponibilità di euro 300,00 mensili. Di questi, tenendo conto di eventuali spese imprevedute, possono essere messi a disposizione dei creditori euro 200,00 al mese.

Va tuttavia considerato che, come da prospetto del ricorrente, il _____ contribuisce (unitamente al padre _____ anche alla spesa pari a metà della retta universitaria della sorella _____ con un esborso mensile di euro 137,50.

Come sopra evidenziato tale spesa verrà però meno a partire da gennaio 2022, sicché _____ potrà anch'egli mettere a disposizione dei propri creditori un maggiore importo. Pertanto, il reddito sottratto dalla liquidazione e che _____ potrà trattenere per sé va quantificato in euro 1.100,00 mensili

sino al dicembre 2021 ed in euro 1.000,00 mensili a partire dal gennaio 2022, con obbligo di messa a disposizione del liquidatore della differenza rispetto al reddito mensile effettivamente percepito;

- r) ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti _____

opportuno ordinare al datore di lavoro di entrambi _____

di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 14quinquies legge 3/12, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da



quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle):

- s) rilevato che nel caso in cui _____ conseguita la laurea, dovesse reperire un'attività lavorativa, la stessa dovrà darne immediatamente notizia al liquidatore, il quale dovrà depositare al giudice apposita istanza per la determinazione della quota di reddito da lasciare nella disponibilità della stessa e di quella da destinare alla soddisfazione dei creditori (allegando la documentazione relativa al reddito: contratto di lavoro, buste paga, cud, etc). E' infine fatto obbligo a tutti i ricorrenti di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

1) dichiara aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni di:

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni di _____ oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4) dà atto che, per effetto della apertura della procedura ed a partire dal mese successivo a quello in cui avverrà la comunicazione del presente provvedimento al datore di lavoro ditta _____ da parte del liquidatore, dovranno cessare le trattenute mensili pari ad 1/5 sullo stipendio di _____ a favore del creditore _____ e sullo stipendio di _____ a favore del creditore _____ indicate al punto N della parte motiva;

5) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione:

- il reddito del ricorrente _____ sino alla concorrenza dell'importo di euro 820,00 mensili sino al 31.12.21 e sino alla concorrenza dell'importo di euro 720,00 mensili dal 1.1.22 in avanti;

- il reddito del ricorrente _____ sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.100,00 mensili sino al 31.12.21 e sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili dal 1.1.22 in avanti.

Nel caso in cui _____ dovesse reperire un'attività lavorativa dovrà darne immediata comunicazione al liquidatore, il quale depositerà al giudice apposita istanza per la determinazione della quota di reddito da lasciare nella disponibilità della stessa e di quella da destinare alla soddisfazione dei creditori (allegando la documentazione relativa al reddito: contratto di lavoro, buste paga, cud, etc).



E' fatto obbligo a tutti i ricorrenti di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

6) dispone che la ditta _____ su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente (che il liquidatore provvederà ad accendere) la quota di reddito di _____ e di _____ eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato alla ditta

7) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 60 giorni alla formazione degli inventari dei beni da liquidare nelle singole procedure e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione, ed avvertendoli espressamente che (in caso di debito comune a più ricorrenti) dovranno presentare la domanda in relazione a ciascuna singola procedura;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione dei programmi di liquidazione delle singole procedure, dandone comunicazione ai debitori e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare le procedure di formazione degli stati passivi delle tre procedure, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura delle procedure ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombenti di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2021) il liquidatore depositi in cancelleria - in relazione ad ogni singola procedura - un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il singolo ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto dovrà essere comunicato dal liquidatore anche all'OCC Veronese Forense;

9) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (in ogni parte della domanda e del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dai tre ricorrenti, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza dei ricorrenti.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC Veronese Forense e al gestore della crisi avv. Angelo Verzi

Verona, 12.5.2021



Il Giudice

